

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5539 del 10/10/2024
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RONCO-BIDENTE, AD USO ZOOTECNICO, IN COMUNE DI FORLÌ (FC), CON VARIANTE SOSTANZIALE PER REGOLARIZZAZIONE DELL'ATINGIMENTO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO E ASSIMILATI DA UN POZZO ESISTENTE IN LOCALITÀ FRATTA TERME - COMUNE DI BERTINORO (FC). RESTITUZIONE DI CANONI NON DOVUTI. ZOOFARM SOCIETÀ AGRICOLA S.R.L. - PRATICA N. FCPPA3290.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-5794 del 10/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dieci OTTOBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE. RINNOVO CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME RONCO-BIDENTE, AD USO ZOOTECNICO, IN COMUNE DI FORLI' (FC), CON VARIANTE SOSTANZIALE PER REGOLARIZZAZIONE DELL'ATINGIMENTO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IGIENICO E ASSIMILATI DA UN POZZO ESISTENTE IN LOCALITA' FRATTA TERME - COMUNE DI BERTINORO (FC). RESTITUZIONE DI CANONI NON DOVUTI. **ZOOFARM SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. - PRATICA N. FCPA3290.**

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e

locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;

- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more

dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2022-107 del 30/08/2022, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il

demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 3775 del 03/04/2003 la Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla Zoofarm Società Agricola S.r.l., CF 01185400403, la concessione (pratica n. FCPA3290), con scadenza al 31/12/2005 prorogata al 31/12/2007, per la derivazione di risorsa idrica superficiale mediante prelievo dalla sponda destra del Fiume Ronco-Bidente (risorsa n. FCA9468), ad uso zootecnico (abbeveraggio animali e lavaggio capannoni di un allevamento suinicolo), ubicato in area catastalmente identificata al NCT del Comune di Bertinoro (FC) al Foglio 275, antistante mappale 59, di proprietà della medesima Società, in Comune di Forlì (FC), per una portata massima pari a 16,00 l/s e per un volume annuo pari a 38.000 mc;
- all'interno dell'azienda è presente un bacino di stoccaggio di acqua, con capacità pari a circa 20.000 mc, ubicato in area catastalmente identificata al NCT del Comune di Bertinoro (FC) al Foglio 34, mappale 502, che viene alimentato da acque meteoriche (convogliate attraverso fossi di scolo) e rabboccato con la risorsa idrica superficiale derivata dal Fiume Ronco-Bidente per integrare i volumi mancanti;
- con istanza presentata alla Regione Emilia-Romagna, registrata n. PG/2006/1062114 del 05/12/2006, la Zoofarm Società Agricola S.r.l., CF 01185400403, ha richiesto il rinnovo della suddetta concessione, in corso di istruttoria non giunto agli atti finali;
- con istanza presentata in data 17/04/2023, registrata n. PG/2023/67349 del 18/04/2023, successivamente completata con documentazione trasmessa con nota registrata n. PG/2023/167264 del 03/10/2023, la Zoofarm Società Agricola S.r.l., CF 01185400403, ha richiesto la variante sostanziale della suddetta concessione, al fine di aumentare il volume di prelievo annuo di acque pubbliche superficiali (da 38.000 mc a 70.000 mc) e regolarizzare

l'attingimento di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati (uso servizi igienici personale dipendente e abitazione custode), emunta da n. 1 pozzo esistente (risorsa n. FCA144475), precedentemente denunciato ad uso domestico, ubicato in area identificata al NCT del Comune di Bertinoro (FC) al Foglio 34, mappale 628, per una portata massima pari a 1,60 l/s e per un volume annuo pari a 2.000 mc;

CONSIDERATO che le suddette domande sono sottoposte al procedimento di rinnovo con variante sostanziale di concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee, ai sensi rispettivamente dell'art. 27 e dell'art. 31, comma 1 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda di variante sostanziale sul BURERT n. 109 del 10/04/2024, senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che:

- il prelievo di acque pubbliche superficiali dal Fiume Ronco-Bidente oggetto di concessione (ubicato al NCT del Comune di Forlì (FC) al Foglio 275, antistante mappale 59) rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA, sito n. 88, tipo ZSC, codice sito IT4080006 denominata "MEANDRI DEL FIUME RONCO";
- ai sensi della nuova normativa sulla valutazione di Incidenza (con particolare riferimento all'Allegato A di cui alla Determina Regionale n. 14585 del 13/07/2023), la tipologia d'intervento proposto (derivazione di acque pubbliche superficiali) rientra tra quelli ricompresi nell'Elenco degli interventi di modesta entità, valutati come non incidenti negativamente ed è, pertanto, considerato "attività libera" che non richiede l'effettuazione della pre-valutazione, a condizione di rispettare durante l'esecuzione delle lavorazioni le Condizioni d'Obbligo generiche e quelle indicate per la specifica tipologia di intervento, rispettivamente riportate ai punti A, B, C di pag. 75 e al punto 38 A dell'Allegato A alla medesima Determinazione;

DATO ATTO che:

- il pozzo esistente (precedentemente denunciato ad uso domestico), oggetto del procedimento di regolarizzazione della concessione in esame, utilizzato per l'attingimento di acqua pubblica sotterranea ad uso igienico ed assimilati (uso servizi igienici personale dipendente e abitazione custode), è ubicato in area identificata al NCT del Comune di Bertinoro (FC) al Foglio 34, mappale 628, di proprietà dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena;
- con nota registrata n. PG/2024/53892 del 21/03/2024, la Zoofarm Società Agricola S.r.l. ha trasmesso il Contratto di comodato d'uso gratuito dell'area in cui è ubicato il suddetto pozzo, stipulato a tempo indeterminato tra la medesima Società e l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena (Rep. n. 27724 del 05/03/2024, registrato presso l'Agenzia delle Entrate in data 19/03/2024 al n. 000245-serie 3X);

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Forlì-Cesena: Relazione istruttoria datata 11/03/2024, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 (per la derivazione di acque superficiali) e dall'Allegato 2 (per la derivazione di acque sotterranee) alla deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:
 - essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione) sia per la derivazione di acque pubbliche superficiali sia per la derivazione di acque pubbliche sotterranee, il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ mantenimento in regolare stato di funzionamento del misuratore esistente dei volumi di acqua pubblica superficiale emunti (contatore volumetrico), installato in corrispondenza della derivazione di acqua pubblica superficiale dal Fiume Ronco-Bidente;
- ❖ installazione e mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi di acqua pubblica sotterranea emunti (contatore volumetrico), installato in corrispondenza del pozzo esistente;
- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ in riferimento alla derivazione di acqua pubblica superficiale, rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovverosia:
 - DMV estivo (maggio/settembre): 0,53 mc/s;
 - DMV invernale (ottobre/aprile): 0,82 mc/s;
- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena: Nulla Osta Idraulico rilasciato per la derivazione di acqua pubblica superficiale con nota prot. n. 48429 del 23/07/2024, registrata n. PG/2024/134648 del 23/07/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Zoofarm Società Agricola S.r.l.: assenso al rispetto delle Condizioni d'Obbligo in materia di VINCA, dichiarato con nota registrata n. PG/2023/196169 del 20/11/2023, riportate nel disciplinare di concessione;
- Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale: parere favorevole per la derivazione di acqua pubblica superficiale, rilasciato con nota prot. n. 12386 del 29/04/2024, registrata n. PG/2024/80865 del 02/05/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (Atersir): parere favorevole rilasciato con nota prot. n. 4469 del 18/04/2024, registrata n. PG/2024/72842 del 18/04/2024;

DATO ATTO che, relativamente al prelievo di acqua pubblica sotterranea dal pozzo esistente, nel suddetto parere rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale, si specifica che *“[...] l’art. 28 del PTCP al comma 6 lettera d) stabilisce che la perforazione di pozzi è consentita solo per quelli utilizzati a fini domestici, a meno che non siano stati autorizzati dalle pubbliche autorità competenti ai sensi dell’art. 95 del RD 11 dicembre 1933 n. 1775. Poiché il pozzo in oggetto non era stato autorizzato precedentemente all’emungimento, l’istanza presentata deve essere considerata giuridicamente nuova (non trattandosi né di un rinnovo né di una concessione preferenziale), in quanto tale soggetta al divieto previsto dal sopra richiamato art. 28 del Piano Provinciale [...]”*;

RITENUTO che tale parere, obbligatorio ma non vincolante ai sensi dell’art. 12 del R.R. n. 41/2001, possa essere superato in base al fatto che la richiesta di regolarizzazione della concessione in oggetto relativamente alla derivazione di acque pubbliche sotterranee dal suddetto pozzo è ritenuta compatibile con il Piano di Gestione di Distretto dell’Appennino Settentrionale sulla base dei risultati della applicazione del metodo ERA e che le relative valutazioni come sopra riportate portano a ritenere che la comunicazione di denuncia del pozzo ad uso domestico sia riconducibile all’autorizzazione di cui all’art. 28, comma 6, lettera d) del PTCP;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo delle acque pubbliche superficiali con il Piano di Gestione di Distretto dell’Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico IT081102000000001_2_3ER, denominato “Bidente”, avente:

- stato chimico: BUONO;
- stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,53 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,82 mc/s;
- stress idrico: SI;

- corpo idrico a rischio quantitativo;

ACCERTATA, altresì, la compatibilità del prelievo delle acque pubbliche sotterranee con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che in base alla profondità del pozzo ricade per assimilazione nel Corpo Idrico Freatico di Pianura (Acquifero: Sistema Idrogeologico superficiale), avente:

- STATO chimico: BUONO;
- stato ecologico: SCARSO;
- stress idrico: NO;
- corpo idrico non a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che:

- relativamente alla derivazione di acque pubbliche superficiali, trattandosi di un uso zootecnico (per abbeveraggio dei capi e per lavaggio e disinfezione delle strutture), finalizzato ad un allevamento annuo di circa n. 17.559 suini, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 70.000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1781/2015 e dalla DGR n. 1195/2016, che consentono di stimare un fabbisogno teorico pari a 182.613,60 mc/anno (tenendo conto anche delle perdite e delle specificità locali); la discrepanza tra il fabbisogno teorico e il quantitativo richiesto è di fatto giustificata dal fatto che all'interno dell'azienda è presente un bacino di stoccaggio di capacità di circa 20.000 mc, alimentato anche da acque meteoriche (convogliate attraverso fossi di scolo) e dalla risorsa idrica superficiale derivata dal Fiume Ronco-Bidente per integrare i volumi mancanti;
- relativamente alla derivazione di acque pubbliche sotterranee, trattandosi di un uso igienico ed assimilato per servizi igienici personale dipendente e abitazione custode, non è previsto il calcolo del fabbisogno per la compatibilità dell'utilizzo della risorsa;

CONSIDERATO, pertanto, che l'utilizzo della risorsa idrica superficiale e sotterranea risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO ATTO che, in merito alla definizione del canone applicabile all'uso zootecnico in esame:

- conformemente a quanto stabilito dall'art. 152, comma 1, lettera f) della L.R. n. 3/99, il canone per l'uso igienico ed assimilati è definito come uso *"[...] per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie, qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade, e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere [...]"*; l'uso igienico ed assimilati è pertanto considerato residuale, nel caso in cui non esista una voce specifica che definisce l'uso per il quale si deve rilasciare la concessione alla derivazione della risorsa idrica, come nel caso dell'uso zootecnico;
- con DGR n. 1225/2001 è stato quindi individuato un criterio per definire se applicare il canone industriale o il canone igienico ed assimilati nel caso di uso zootecnico; la Regione Emilia-Romagna ha infatti disposto che *"[...] valutata, inoltre, l'esigenza di definire in via interpretativa a quali categorie d'uso devono ricondursi per la determinazione del canone dovute specifiche attività non espressamente disciplinate al citato art.152 della LR 3/1999, [...] per quanto concerne l'uso zootecnico, è opportuno considerare, per l'individuazione del canone applicabile, il rapporto esistente tra l'attività di allevamento e l'attività di coltivazione del fondo; a tal fine si ritiene, per distinguere nell'ambito dell'attività zootecnica le imprese soggette al canone previsto per l'uso igienico - di cui alla lettera f), comma 1, dell'art.152 - da quelle soggette al canone per uso industriale - di cui alla lettera c), comma 1, dell'art.152 - di utilizzare i criteri previsti all'art. 28, comma 7, lett. b) e c) del D.Lgs.152/1999, riconducendo all'uso igienico le acque derivate da imprese i cui reflui sono assimilati ai domestici, e riconducendo all'uso industriale le rimanenti [...]"*;

TENUTO CONTO che nella Determinazione Dirigenziale n. 3775 del 03/04/2003 sopra richiamata, con scadenza al 31/12/2005 prorogata al 31/12/2007, è stato disposto di applicare il canone industriale per l'uso zootecnico, riferendosi a quanto disposto dalla DGR 1225/2001, sulla base di quanto dichiarato dall'allora competente Provincia di Forlì-Cesena in merito alla classificazione degli scarichi dei reflui prodotti dalla Zoofarm Società Agricola S.r.l.;

EVIDENZIATO che il D.Lgs. 152/1999 è stato abrogato dal D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l'art. 28, comma 7, lettere b) e c) è stato sostituito dall'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06, senza che ne sia seguito da parte della Regione Emilia-Romagna un aggiornamento dei criteri di cui alla DGR n. 1225/2001 per la definizione del canone per l'uso zootecnico;

RITENUTO che alla luce di quanto sopra esposto, a far data dal 01/02/2008, sia opportuno ricondurre l'uso zootecnico alla definizione "residuale" corrispondente all'uso igienico ed assimilati, così come stabilito dall'art. 152, comma 1, lettera f) della L.R. n. 3/99;

EVIDENZIATO che gli scarichi dei reflui prodotti dalla Zoofarm Società Agricola S.r.l. sono comunque assimilati alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 4/2008;

DATO ATTO, pertanto, che alla luce di quanto sopra esposto:

- dal 01/01/2002 al 31/01/2008 sia corretta la corresponsione degli importi dei canoni versati dal concessionario dovuti per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale definiti con riferimento all'uso industriale;
- dal 01/02/2008 per la determinazione del canone per l'uso zootecnico, si applichi il canone dovuto per l'uso igienico e assimilati;

ACCERTATO che la Società:

- dal 01/02/2008 fino al 31/12/2022, nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo della concessione in esame, ha versato un canone per l'utilizzo zootecnico della risorsa idrica superficiale corrisposto come canone ad uso industriale;

- con nota registrata n. PG/2022/186943 del 14/11/2022, ha richiesto il rimborso delle somme versate in eccedenza rispetto a quelle effettivamente dovute per l'uso zootecnico assimilato all'uso igienico e assimilati;

RITENUTO di poter accogliere parzialmente tale richiesta di rimborso, poiché in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con Sentenza n. 27080/2020, che ha previsto il principio della prescrizione decennale dell'azione di ripetizione dell'indebito, (disciplinata dall'art. 2033 del codice Civile nel caso in cui sia stato effettuato un pagamento non dovuto), non potranno essere restituite le somme di importo maggiore a quello dovuto per l'uso igienico e assimilati, versate antecedentemente al 01/01/2013;

DATO ATTO che è stato elevato verbale di accertamento di illecito amministrativo per utilizzo abusivo senza idoneo titolo della risorsa idrica sotterranea prelevata dal pozzo esistente sopra descritto;

ACCERTATO che l'importo delle somme relative ai canoni corrisposti per uso industriale, versate dal 01/01/2013 fino al 31/12/2022, è pari a euro 20.897,66;

EVIDENZIATO che, alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto del credito vantato dalla Zoofarm Società Agricola S.r.l., si intendono saldate le seguenti somme dovute:

1. importo pari a euro 210,70 corrispondente al canone igienico e assimilati dovuto per l'utilizzo delle risorse idriche relativo all'anno 2023;
2. importo pari a euro 218,81 corrispondente al canone igienico e assimilati dovuto per l'utilizzo delle risorse idriche relativo all'anno 2024;
3. l'importo pari a euro 1.690,80 corrispondente al canone igienico e assimilati dovuto per l'utilizzo della risorsa idrica superficiale dal 01/01/2013 fino al 31/12/2022;
4. importo di euro 2.267,33, quale indennizzo risarcitorio per utilizzo abusivo della risorsa idrica sotterranea prelevata dal pozzo esistente, calcolato ai sensi dell'art. 51, comma 2 della L.R. n. 24/2009, così come modificato dall'art. 8 della L.R. n. 11/2018;

PRECISATO che al netto dei suddetti importi dovuti (di importo complessivo pari a euro 4.387,64 come sopra descritto ai punti da 1. a 4.), la Zoofarm Società Agricola S.r.l. risulta vantare un credito residuo pari a euro 16.510,02 che verrà rimborsato dalla Regione Emilia-Romagna;

PRECISATO, altresì, che l'importo del canone applicato con il presente provvedimento, ad oggi definito come uso igienico e assimilati anche per l'uso zootecnico, potrà essere rivalutato alla luce di un'eventuale definizione da parte della Regione Emilia-Romagna di un canone specifico per tale uso zootecnico e che quindi, qualora il provvedimento regionale lo preveda, potranno essere richiesti adeguamenti in tal senso ai canoni già versati e relativi al presente atto;

ACCERTATO che il concessionario:

- in data 30/03/2023 ha versato un importo pari a euro 195,00 corrispondente alle spese istruttorie dovute per il rinnovo con variante sostanziale della suddetta concessione;
- in data 08/05/2003 la somma pari a euro 1.711,02, a titolo di deposito cauzionale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

ATTESO che il canone dovuto per l'utilizzo delle risorse idriche superficiale e sotterranea per l'anno in corso è pari a euro 218,81 corrispondente al canone per l'uso igienico e assimilati;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Zoofarm Società Agricola S.r.l., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 20/06/2024, acquisita al prot. n. PR_FCUTG_Ingresso_0052577_20240626;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*

- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

ACQUISITE in data 09/10/2024, registrate n. PG/2024/182867 del 10/10/2024, le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Zoofarm Società Agricola S.r.l. sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere al rinnovo con variante sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est,; che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rinnovare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Zoofarm Società Agricola S.r.l., CF 01185400403, la concessione ordinaria per la derivazione di risorsa idrica superficiale e sotterranea (pratica n. FCPPA3290) con variante sostanziale, al fine di aumentare il volume di prelievo annuo di acque pubbliche superficiali (da 38.000 mc a 70.000 mc) derivate dal Fiume Ronco-Bidente, nonché al fine di regolarizzare l'attingimento di acqua pubblica sotterranea emunta da n. 1 pozzo esistente (precedentemente denunciato ad uso domestico), avente complessivamente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa superficiale: FCA9468

- prelievo dal Fiume Ronco-Bidente, in sponda idraulica destra, ubicato in Comune di Forlì (FC), identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 275, antistante mappale 59, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 747.400 - Y: 894.738;
- prelievo da esercitarsi mediante motopompa carrellata azionata da motore diesel;
- utilizzo della risorsa ad uso igienico e assimilati (uso zootecnico per abbeveraggio animali e lavaggio capannoni di un allevamento suinicolo);
- portata massima di esercizio pari a 16,00 l/s;
- volume massimo annuo pari a 70.000 mc;

Codice risorsa sotterranea: FCA144475

- prelievo da n. 1 pozzo esistente (precedentemente denunciato ad uso domestico), avente profondità di 9 m e diametro di 1.000 mm, ubicato in Località Fratta Terme in Comune di Bertinoro (FC), identificata catastalmente al NCT di detto Comune al Foglio 34, mappale 628, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 747.545,19 - Y: 894.364,36;
- prelievo da esercitarsi mediante elettropompa sommersa;
- utilizzo della risorsa ad uso igienico e assimilati (uso servizi igienici personale dipendente e abitazione custode);
- portata massima di esercizio pari a 1,60 l/s;

- volume massimo annuo pari a 2.000 mc;

Prelievo complessivo di acque superficiali e di acque sotterranee

- portata massima complessiva di esercizio pari a 17,60 l/s;
- volume annuo massimo complessivo pari a 72.000 mc;

2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2033;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Società in data 04/10/2024 (trasmesso con nota registrata n. PG/2024/182867 del 10/10/2024) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;
4. di stabilire, inoltre, che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 48429 del 23/07/2024, registrata n. PG/2024/134648 del 23/07/2024, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
5. di stabilire che il concessionario debba rispettare le Condizioni d'Obbligo in materia di Valutazione di incidenza ambientale (Vinca) nei siti della rete Natura 2000, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
6. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni per il prelievo della risorsa idrica superficiale, contenute nel parere espresso dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale, rilasciato con nota prot. n. 12386 del 29/04/2024, registrata n. PG/2024/80865 del 02/05/2024, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
7. di quantificare in euro 218,81 l'importo del canone per l'utilizzo delle risorse idriche superficiale e sotterranea per l'anno 2024, considerato come uso igienico e assimilati;

8. di precisare che l'importo del canone applicato con il presente provvedimento, ad oggi definito come uso igienico e assimilati anche per l'uso zootecnico, potrà essere rivalutato alla luce di un'eventuale definizione da parte della Regione Emilia-Romagna di un canone specifico per l'uso zootecnico e che quindi, qualora il provvedimento regionale lo preveda, potranno essere richiesti adeguamenti in tal senso ai canoni già versati e relativi al presente atto;
9. di dare atto che è stato versato un importo di euro 1.711,02 quale deposito cauzionale per l'utilizzo delle risorse idriche, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
10. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
11. di individuare nella Zoofarm Società Agricola S.r.l., CF 01185400403, l'avente diritto alla restituzione delle somme non dovute relative ai canoni corrisposti per uso industriale, versate in eccedenza dal 01/01/2013 fino al 31/12/2022, che al netto degli importi dovuti ammontano a euro 16.510,02;
12. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Zoofarm Società Agricola S.r.l. e alla Regione Emilia-Romagna al fine della restituzione delle suddette somme non dovute;
13. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
14. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;

15. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
16. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
17. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010;
18. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023 - 2025;
19. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.
20. si dà atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale e sotterranea ad uso igienico e assimilati (uso zootecnico), rilasciata alla Zoofarm Società Agricola S.r.l., CF 01185400403 (pratica n. FCPPA3290).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico IT081102000000001_2_3ER, denominato "Bidente", avviene da sponda idraulica destra del Fiume Ronco-Bidente. L'opera di presa è costituita da n. 1 motopompa carrellata azionata con motore diesel e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa superficiale: FCA9468

- ubicazione: Comune di Forlì (FC), Foglio 275, antistante mappale 59;
- coordinate geografiche UTM RER X: 747.400 - Y: 894.738;
- diametro del tubo di pescaggio: 1.200 mm;
- utilizzo della risorsa ad uso igienico ed assimilato (uso zootecnico per abbeveraggio animali e lavaggio capannoni di un allevamento suinicolo);
- portata massima: 16,00 l/s;
- volume annuo: 70.000 mc.

2. All'interno dell'azienda è presente un bacino di stoccaggio di acqua con capacità pari a circa 20.000 mc (avente un'estensione sul fondo pari a 76 m x 26 m e un'estensione al coronamento pari a 50 m x 100 m, nonché una profondità di circa m 6), ubicato in area catastalmente identificata al NCT del Comune di Bertinoro (FC) al Foglio 34, mappale 502, che viene alimentato da acque meteoriche (convogliate attraverso fossi di scolo) e rabboccato con la suddetta risorsa idrica superficiale derivata dal Fiume Ronco-Bidente per integrare i volumi mancanti. La canalizzazione di prelievo è mobile ed è costituita da un tubo flessibile di

gomma del diametro di 1.200 mm (su cui è installato un contatore Woltman per la misurazione dell'acqua prelevata), mentre la canalizzazione in uscita dalla pompa è costituita da tubi zincati in acciaio collegati al tubo flessibile in gomma per convogliare l'acqua al suddetto bacino di raccolta.

3. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea dal corpo idrico che in base alla profondità del pozzo ricade per assimilazione nel Corpo Idrico Freatico di Pianura (Acquifero: Sistema Idrogeologico superficiale), avviene mediante n. 1 pozzo esistente (precedentemente denunciato ad uso domestico), avente una profondità di 9 m e un diametro esterno di 1.000 cm.

Codice risorsa sotterranea: FCA144475

- ubicazione: Comune di Bertinoro (FC) - Località Fratta Terme, Foglio 34, mappale 628;
- coordinate UTM RER X: 747.545,19 - Y: 894.364,36;
- utilizzo della risorsa ad uso igienico ed assimilato (uso servizi igienici personale dipendente e abitazione custode);
- portata massima: 1,60 l/s;
- volume annuo: 2.000 mc.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo delle risorse idriche superficiale e sotterranea è destinato ad uso igienico e assimilati, finalizzato rispettivamente ad un utilizzo zootecnico per abbeveraggio animali e lavaggio capannoni di un allevamento suinicolo annuo di circa n. 17.559 capi, nonché ad un utilizzo per servizi igienici personale dipendente e abitazione custode e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva: 17,60 l/s;
- volume annuo complessivo prelevato: 72.000 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Forlì-Cesena con nota prot. n. 48429 del 23/07/2024, registrata n. PG/2024/134648 del 23/07/2024:

“[...]”

- 1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari a quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;*
- 2. Sono a carico del Richiedente l'esattezza delle informazioni tecniche fornite attinenti alla richiesta di concessione, compreso il posizionamento della derivazione sulla cartografica catastale; quindi, il Richiedente, è tenuto a comunicare, di sua iniziativa, o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;*
- 3. E' vietato eseguire nell'alveo e nelle sponde escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere oltre a quanto con questo Nulla Osta idraulico autorizzato. E' vietato altresì ingombrare aree demaniali con cose diverse dalle opere di prelievo.*
- 4. L'area non potrà essere utilizzata per la realizzazione di baracche e manufatti anche a carattere precario né recintata in forma permanente;*
- 5. L'area in cui avverrà l'attingimento dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, compresi rifiuti di qualsiasi genere eventualmente trasportati dalle acque, così da non ostacolare il libero deflusso delle acque. L'area non potrà essere oggetto di scavi o riporti di materiali e dovrà essere mantenuta libera da vegetazione e materiali o rifiuti eventualmente*

trasportati dalle acque, così da favorire il libero deflusso delle acque. Qualsiasi eventuale intervento all'area occupata o modifica della stessa, dovranno essere preventivamente autorizzati da ARPAE-SAC e da questo UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. E' vietato l'utilizzo di prodotti chimici per le concimazioni, per gli eventuali trattamenti antiparassitari e diserbanti in genere;

- 6. Si intendono autorizzati e quindi soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta all'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) i soli lavori finalizzati a mantenere pulite e funzionali le opere di presa, per una estensione complessiva di 5 mt di fronte, nei quali il Richiedente potrà provvedere allo sfalcio della sola vegetazione arbustiva spontanea e alla pulizia delle superfici spondali secondo le modalità, in ogni fase sia operativa che a regime, nei termini stabiliti e fissati nell'atto di determina di concessione rilasciata dal Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli n. 3775 del 03/04/2003; Con particolare riguardo alla funzionalità della sezione idraulica del corso d'acqua mediante la pulizia dell'attraversamento/occupazione che dovrà essere sgombra da sterpi, spini, arbusti, canneti ed altra vegetazione e/o materiale, sedimenti e occlusioni, rimozione di tronchi, ramaglie che eventualmente si dovessero fermare a seguito di ogni piena del corso d'acqua, che possano essere di ostacolo al libero deflusso delle acque. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti. Lo smaltimento del materiale dovrà essere effettuato secondo la normativa vigente in ambiti comunque esterni al Demanio Idraulico, ad eccezione del materiale lapideo, sabbia e ghiaia che deve rimanere in ambito demaniale e sistemato secondo quanto verrà concordato in fase di sopralluogo con il personale dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena. Questa Agenzia, informando l'amministrazione concedente (ARPAE), si riserva, comunque, la*

facoltà di prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, gli ulteriori interventi di manutenzione idraulica di cui dovesse insorgere la necessità per effetto delle opere realizzate.

- 7. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private/pubbliche, non di proprietà del richiedente, necessarie alla collocazione dell'impianto mobile di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari privati o enti pubblici;*
- 8. L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta sollevato da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere di derivazione assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*
- 9. Nel caso in cui in futuro si intenda avvalersi di una pompa elettrica, i cavi elettrici per l'alimentazione della pompa dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al margine della fascia di rispetto di almeno quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale delle amministrazioni interessate.*
- 10. Per l'esecuzione di eventuali successivi lavori di modifica dell'occupazione mediante l'opera di prelievo, il richiedente dovrà munirsi di regolare autorizzazione rilasciata dall'Amm.ne concedente. In caso di necessità di intervento urgente di riparazione, il Richiedente è tenuto a*

dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta;

- 11. Il percorso della tubazione deve essere segnalato, con paline o altri strumenti, in accordo con lo scrivente Servizio, in modo da non creare intralcio alla manutenzione delle difese spondali;*
- 12. In caso di necessità, per interventi urgente di ripristino o sistemazione post piena, il richiedente è tenuto a dare, all'UT Sicurezza Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) anche tramite fax, preventiva comunicazione scritta, come pure ogni intervento e/o modifica alla superficie assentite e alla sua destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'UT Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena.*
- 13. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE) e le imprese da esse incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
- 14. Resta facoltà di questo Ufficio Territoriale prescrivere, nel periodo di vigenza della concessione, ulteriori interventi di manutenzione, finalizzati all'ottimale gestione idraulica, di cui dovesse insorgere la necessità. Allo stesso modo nel caso in cui il tratto di corso d'acqua interessato dalla concessione debba essere oggetto di lavori di sistemazione idraulica potrà essere richiesta la restituzione della stessa area pulita e priva di qualunque materiale o manufatto;*

15. *Il ripristino ed il risarcimento di eventuali danni a terzi, conseguenti all'occupazione oggetto della presente concessione sono in capo al Concessionario.*
16. *In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme vigenti per la tutela delle acque da inquinamento;*
17. *Durante la manutenzione e la pulizia ordinaria dell'area oggetto di istanza, ai fini della salvaguardia del patrimonio ittico, i richiedenti autorizzati dovranno attenersi alla raccomandazione di operare nel modo meno invasivo possibile in modo tale da non creare danno agli habitat acquatici circostanti, richiedendo, se del caso, agli uffici preposti le indicazioni operative del caso, come previsto ai sensi e per effetto della L.R. 11/2012;*
18. *Essendo l'area che si chiede la concessione, all'interno del sito "Natura 2000" SIC-ZSC-ZPS codice IT4080006 denominato Meandri del Fiume Ronco, gli eventuali tagli manutentori di vegetazione all'interno del demanio idrico fluviale e dell'alveo, dovranno avvenire, con taglio selettivo, preferibilmente nella stagione tardo autunnale di ogni anno, di solito la più consona ed opportuna per questo tipo di lavorazioni , in ragione massima del 30% degli esemplari presenti, in ambito fluviale; è vietato il taglio della vegetazione nel periodo 15 marzo al 15 luglio compresi di ogni anno, salvo situazioni indifferibili per aspetti idraulici, di sicurezza generale e salvaguardia della pubblica e/o privata incolumità (ai sensi del Regolamento forestale regionale n.3 del 1 agosto 2018 Articolo 64 e della Delibera n.1919 del 04/11/2019 Approvazione delle linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione e di gestione della vegetazione e dei boschi ripariali a fini idraulici -tabella 4 e secondo le prescrizioni di cui al punto 2.4 lettera B.1 e B.2 del Disciplinare Tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della rete Natura 2000 SIC e ZPS (Deliberazione di Giunta Regionale n. 667 del*

18/05/2009). L'esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente comunicata a questo Servizio e agli altri Enti competenti per le eventuali opportune prescrizioni;

19. *Nell'alveo, nell'argine e nella fascia di rispetto di 10 metri all'esterno le tubazioni di condotta dovranno essere di tipo mobile disposte in vista sulla superficie, eccetto che nelle fasce orizzontali in sommità, in banca e ai lati dell'argine, dove dovrà essere consentita la percorribilità dei veicoli.*
20. *E' vietato disporre il tubo di condotta lungo il piede dell'argine, mentre è possibile disporlo parallelamente ad una distanza non inferiore a m 4,00.*
21. *Nelle fasce percorribili sopra specificate le condotte dovranno essere collocate all'interno di tubi di alloggiamento e protezione, rinfiacati di terreno ben compattato a formazione di rilevati dalle seguenti caratteristiche dimensionali: superficie piana in sommità di lunghezza non inferiore a metri 4 e larghezza pari alla sommità arginale o alla banca, o larghezza non inferiore a metri 4 se al piede dell'arginatura. pendenza delle rampe di salita e discesa non superiore al 20%*
22. *I tubi interrati o rinfiacati dovranno essere protetti se necessario contro la corrosione e avere resistenza idonea a sopportare qualsiasi carico accidentale, compreso quello di macchine da cantiere, autocarri e mezzi agricoli. I tubi di alloggiamento dovranno avere pendenza di sgrondo verso l'esterno del corpo arginale. All'uscita di ciascun tubo di alloggiamento dovrà essere realizzato, per evitare ristagni o ruscellamenti, un adeguato sistema di allontanamento dell'acqua. Durante i periodi d'inattività i tubi di alloggiamento dovranno essere opportunamente tappati alle estremità. Il Concessionario è tenuto, a richiesta del Servizio concedente, a eseguire a proprie spese verifiche di integrità e prove di tenuta delle tubazioni interrate.*

23. *Le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde e degli argini fluviali. Dovranno essere munite, presso la sommità arginale, di tappo di disinnesco del sifone o di valvola di arresto del flusso.*
24. *Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'attraversamento ben visibile. E' tassativamente vietato allo scopo l'uso di diserbanti.*
25. *Gli estremi della concessione, le posizioni delle tubazioni interrato e altre indicazioni utili sui manufatti (tipo, percorso e profondità, ecc. conformemente alle prescrizioni impartite) dovranno essere segnalate sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.*
26. *Le opere fisse di attraversamento, qualora preesistenti, dovranno essere adeguate alle prescrizioni tecniche del presente disciplinare entro 180 giorni dal rilascio della concessione.*
27. *Il Concessionario dovrà comunicare in anticipo per iscritto il programma temporale di svolgimento dei lavori di costruzione o di adeguamento delle opere fisse.*

CONDIZIONI GENERALI

1. *Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.*
2. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi*

alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali causati all'impianto di derivazione.

3. *Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica. In particolare, ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena, previa consultazione dei Bollettini di vigilanza/allerta nel sito "Allerta Meteo Emilia Romagna" <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/allerte-e-bollettini>*
4. *Di stabilire che il Richiedente dovrà predisporre una procedura di auto protezione finalizzata a gestire l'emergenza locale. In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-drogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone A – B e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;*

5. *In particolare, ogni qualvolta una piena del corso d'acqua sia suscettibile di raggiungere le apparecchiature di prelievo queste dovranno essere rimosse e mantenute a distanza di sicurezza fino alla risoluzione della piena.*
6. *L'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi;*
7. *Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Ufficio Territoriale;*
8. *È compito del richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie;*
9. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Ufficio Territoriale Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale, temporanea o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione e ripristino dei luoghi, nei modi e tempi prescritti dal Servizio scrivente. [...]”.*

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA)

Il prelievo della risorsa idrica superficiale, in quanto ricadente in un sito della rete natura 2000 denominato “MEANDRI DEL FIUME RONCO”, sito n. 88, tipo ZSC, codice sito IT4080006, è condizionato alle seguenti Condizioni d’Obbligo generiche e quelle indicate per la specifica tipologia di intervento, rispettivamente riportate ai punti A, B, C di pag. 75 e al punto 38 A dell’Allegato A della Determina Regionale n. 14585 del 13/07/2023:

- gli interventi o le attività non devono prevedere l'abbattimento di alberi, vivi o morti, autoctoni o alloctoni, con diametro maggiore di 40 cm (a 1,30 m di altezza), qualora stabili (sane e non inclinate) e non ubicate in alveo o negli argini, e non devono interessare specie tutelate dalle norme vigenti;
- l'intervento di taglio della vegetazione infestante è da considerarsi pre-valutato a condizione che si tratti prevalentemente di rovo (*Rubus* spp.), vitalba (*Clematis vitalba*), felce aquilina (*Pteridium aquilinum*) o di specie incluse nella lista delle specie vegetali esotiche invasive di rilevanza unionale o nazionale;
- al termine dei lavori o delle attività devono essere rimossi e smaltiti tutti i rifiuti prodotti, nonché qualsiasi materiale, opera, terreno o pavimentazione utilizzati per l'installazione del cantiere;
- non si realizzino opere fisse in alveo o sulle sponde dei corsi d'acqua;
- non si realizzino nuove infrastrutture viarie di tipo permanente;
- si provveda al ripristino dei luoghi in caso di realizzazione di piste o di aree di deposito di tipo temporaneo;
- non sia tagliata o eliminata la vegetazione arboreo-arbustiva, viva o morta, presente;
- non si effettui la trasformazione dell'uso del suolo;
- non si effettuino scavi o movimenti di terra o di inerti anche in alveo;

- non interessi acque lentiche;
- sia rispettato il Deflusso Minimo Vitale/Deflusso Ecologico (DMV/DE) del corso d'acqua, come disciplinato dalla normativa di settore.

ARTICOLO 5 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato dalla Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale con nota con nota prot. n. 12386 del 29/04/2024, registrata n. PG/2024/80865 del 02/05/2024:

“[...]

- *si ritiene conforme ai disposti del PTCP l'utilizzo “zootecnico” punto 1) di derivazione di acque superficiali da sponda dx del Fiume Ronco a condizione che non venga alterato il “deflusso minimo vitale del Fiume Ronco”, al fine di garantire la salvaguardia delle caratteristiche fisiche del corso d'acqua, chimico-fisiche delle acque nonché il mantenimento delle biocenosi tipiche delle condizioni naturali locali [...].*

ARTICOLO 6 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2024 è pari a euro 218,81) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Forlì-Cesena per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.
5. L'importo del canone applicato con il presente provvedimento, ad oggi definito come uso igienico e assimilati anche per l'uso zootecnico, potrà essere rivalutato alla luce di un'eventuale definizione da parte della Regione Emilia-Romagna di un canone specifico per l'uso zootecnico e che quindi, qualora il provvedimento regionale lo preveda, potranno essere richiesti adeguamenti in tal senso ai canoni già versati e relativi al presente atto.

ARTICOLO 7 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, è pari a euro 1.711,02.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 8 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2033.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di

rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.

3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 10 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto ad installare, in corrispondenza del punto di prelievo della risorsa idrica sotterranea, e a mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri), a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché a trasmettere l'avvenuta installazione con le caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione.

Il concessionario è tenuto, altresì, a mantenere installato e in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione del volume di acqua derivata (Woltmann o altri), in corrispondenza del punto di prelievo della risorsa idrica superficiale, a valle della pompa sulla relativa tubazione principale.

Il concessionario è tenuto a trasmettere comunicazione relativa ai volumi di risorsa idrica superficiale e sotterranea prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.

2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a

comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.

3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Relativamente alla risorsa idrica superficiale, il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,53 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,82 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio

all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 11 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 12 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 13 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.